



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA.

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	Bernardino	SINDACO	X	
2	ANSALDO	Giuliano	VICE SINDACO	X	
3	RIGONI	Dante	CONSIGLIERE	X	
4	SOLERI	Gianluca	CONSIGLIERE		X
5	CORNAGLIA	Mauro Giovanni	CONSIGLIERE	X	
6	ROSSI	Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
7	MASTRORILLI	Mauro	CONSIGLIERE	X	
8	GIUSIANO	Armando Luigi	CONSIGLIERE		X
9	MATTEODO	Maura	CONSIGLIERE	X	
10	OLIVERO	Franco	CONSIGLIERE	X	

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA.

“Il Sindaco illustra in dettaglio la proposta di deliberazione, con particolare riferimento alle problematiche inerenti il trasferimento delle funzioni, e la conseguente gestione con efficacia ed efficienza; rivela inoltre che l'Unione può costituire opportunità, allo scopo di utilizzare la presenza di risorse, Segue approfondito dibattito.”.

Premesso che:

- 1) con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 22.12.2013, il Comune di Frassino disponeva di dare vita, tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala e Venasca, all'Unione Montana Valle Varaita, quale strumento di gestione di tutte o parte delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 della legge n. 135/2012;
- 2) è stata predisposta la bozza di atto costitutivo e di Statuto della costituenda Unione;
- 3) in recenti incontri con referenti regionali, è emersa la necessità della costituzione formale dell'Unione, per le successive determinazioni della Regione Piemonte;
- 4) le considerazioni e gli approfondimenti motivazionali in ordine a tale opportunità, sono stati ampiamente illustrati nel contesto della deliberazione citata;

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:

“1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. *L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.*

5. *All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.*

5-bis. *Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (²)*

6. *L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.*

7. *Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.*

8. *Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6."*

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione:

— Presenti: n. 8;
— Favorevoli: n. 8;
— Contrari: n. 0;
— Astenuti: n. 0;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento, dando atto che quanto contenuto nel presente atto viene disposto salvo buon fine delle eventuali determinazioni regionali circa la riorganizzazione associativa della ex Comunità Montana, in fase di liquidazione, nonché sempre subordinatamente al rispetto della normativa di finanza ed enti locali;
2. Di istituire l'Unione dei Comuni denominata "Unione montana Valle Varaita", quale strumento di gestione di tutte o parte delle funzioni fondamentali di cui

all'art. 19 della legge n. 135/2012, nonché delle funzioni proprie dello sviluppo montano, secondo le modalità stabilite dal capo VII della L.R. n. 11/2012;

3. Di approvare conseguentemente l'atto costitutivo e lo Statuto, come da documento allegato, per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare mandato al Sindaco per ogni ulteriore incombenza.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca e alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Cuneo.

OGGETTO: ART. 193 DEL D. LGS. 267/2000 – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di regolarità tecnica	Favorevole	30/09/2013	Bernardino Matteodo

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di regolarità contabile	Favorevole	30/09/2013	Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/10/2013 al 31/10/2013 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

E' copia conforme all'originale
Frassino li 16/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI